I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 668/88 DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2072/84 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2072/84 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 628/87 [2], il Consiglio ha subordinato, fino al 1988, a un regime comune le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina;

considerando che, non appena entrerà in vigore la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, i prodotti tessili verranno classificati secondo il suddetto sistema armonizzato e le nomenclature comunitarie basate su di esso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [3], instaura, dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata» (NC), che risponde alle esigenze delle statistiche del commercio estero della Comunità; che la classificazione dei prodotti tessili contemplati dagli accordi si basa pertanto sulla nomenclatura combinata; che occorre prendere le disposizioni del caso per l'importazione e l'immissione in libera pratica nella Comunità, dal 1° gennaio 1988, di alcuni prodotti tessili spediti dalla Cina prima di questa data, e la cui classificazione sarà modificata a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata:

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2072/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2072/84 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 6. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato V.»;

2) il testo dell'articolo 3, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato III e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 16 quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.»;

3) all'articolo 3, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. I limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti la cui importazione non era sottoposta a restrizioni quantitative prima del 1° gennaio 1988 e che, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), verranno classificati a decorrere da questa data in una o più categorie di prodotti di cui all'allegato III.

La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dalla Cina verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1988.

8. L'immissione in libera pratica dei prodotti appartenenti a una o più categorie di prodotti la cui importazione era subordinata ad un limite quantitativo anteriormente al 1° gennaio 1988 continua ad essere effettuata alle stesse condizioni d'importazione anche se, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), tali prodotti verranno classificati in una categoria diversa.

La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dalla Cina verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1988.»;

4) il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma è sostituito al testo seguente:

«Per i prodotti tessili di cui agli allegati I e II gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro

(1) GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 60 del 3. 3. 1987, pag. 5.
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

trenta giorni dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati durante tale mese, indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità, incluse le eventuali unità supplementari di tale codice. Le importazioni sono ripartite conformemente alle procedure statistiche in vigore.»;

5) gli allegati I e II sono sostituiti da quelli che figurano rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento;

6) l'allegato V è sostituito da quello che figura nell'allegato III del presente regolamento;

7) per l'anno 1988, i codici della nomenclatura combinata di cui alla colonna 2 del nuovo allegato I sostituiscono i numeri della tariffa doganale comune e i codici Nimexe di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cuiascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

di cui all'articolo 1

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» include anche gli indumenti per ragazza fino alla misura commerciale 86 compresa.

In mancanza di precisazioni quanto alla materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 tali prodotti si intendono come esclusivamente costituiti di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 *(segue)*	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 *(segue)*	5209 49 10			
	5209 49 90			
	5209 51 00			
	5209 52 00			
	5209 59 00			
	5210 11 10			
	5210 11 90			
	5210 12 00			
	5210 19 00			
	5210 21 10			
	5210 21 90			
	5210 22 00			
	5210 29 00			
	5210 31 10			
	5210 31 90			
	5210 32 00			
	5210 39 00			
	5210 41 00			
	5210 42 00			
	5210 49 00			
	5210 51 00			
	5210 52 00			
	5210 59 00			
	5211 11 00			
	5211 12 00			
	5211 19 00			
	5211 21 00			
	5211 22 00			
	5211 29 00			
	5211 31 00			
	5211 32 00			
	5211 39 00			
	5211 41 00			
	5211 42 00			
	5211 43 00			
	5211 49 11			
	5211 49 19			
	5211 49 90			
	5211 51 00			
	5211 52 00			
	5211 59 00			
	5212 11 10			
	5212 11 90			
	5212 12 10			
	5212 12 90			
	5212 13 10			
	5212 13 90			
	5212 14 10			
	5212 14 90			
	5212 15 10			
	5212 15 90			
	5212 21 10			
	5212 21 90			
	5212 22 10			
	5212 22 90			
	5212 23 10			
	5212 23 90			
	5212 24 10			
	5212 24 90			
	5212 25 10			
	5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 *(segue)*	5515 29 90			
	5515 91 10			
	5515 91 30			
	5515 91 90			
	5515 92 11			
	5515 92 19			
	5515 92 91			
	5515 92 99			
	5515 99 10			
	5515 99 30			
	5515 99 90			
	5803 90 30			
	ex 5905 00 70			
	ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10	a) di cui:		
	5512 19 90	non greggi né imbianchiti		
	5512 29 10			
	5512 29 90			
	5512 99 10			
	5512 99 90			
	5513 21 10			
	5513 21 30			
	5513 21 90			
	5513 22 00			
	5513 23 00			
	5513 29 00			
	5513 31 00			
	5513 32 00			
	5513 33 00			
	5513 39 00			
	5513 41 00			
	5513 42 00			
	5513 43 00			
	5513 49 00			
	5514 21 00			
	5514 22 00			
	5514 23 00			
	5514 29 00			
	5514 31 00			
	5514 32 00			
	5514 33 00			
	5514 39 00			
	5514 41 00			
	5514 42 00			
	5514 43 00			
	5514 49 00			
	5515 11 30			
	5515 11 90			
	5515 12 30			
	5515 12 90			
	5515 13 19			
	5515 13 99			
	5515 19 30			
	5515 19 90			
	5515 21 30			
	5515 21 90			
	5515 22 19			
	5515 22 99			
	5515 29 30			
	5515 29 90			
	5515 91 30			
	5515 91 90			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) *(segue)*	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6108 19 10 ex 6109 10 00 ex 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	6,48	154
5	6110 10 00 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche, a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse a maglia o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 6302 60 00	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, tessuta		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui: acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui velluti di cotone a coste		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quelle di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	24,3 paia	41
13	6107 11 00 ex 6107 12 00 6108 21 00 ex 6108 22 00	Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche	17	59
14 A	6210 20 00	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 5903, 5906 o 5907, per uomo e per ragazzo	1,0	1 000
14 B	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, diversi da quelli della categoria 14 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0,72	1 389
15 A	6210 30 00	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 5903, 5906 o 5907, per donna, per ragazza e per bambini	1,1	909
15 B	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,43	700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 ex 6207 91 00 ex 6207 92 00 ex 6207 99 00	Canottiere (magliette), slips, mutande, camicie da notte e pigiami in tessuto, per uomo e ragazzo		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di tessuti di cotone	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	2,3	435
24	6107 21 00 ex 6107 22 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19	Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	3,1	323
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	6103 41 10 6103 42 10 6103 43 10 6103 49 10 6104 61 10 6104 62 10 6104 63 10 6104 69 10	Pantaloni a maglia (esclusi gli shorts), non per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,37	730
30 A	6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00	Pigiami e camicie da notte tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4,0	250
30 B	6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Sottovesti tessute, diverse dai pigiami e dalle camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18,2	55
68	ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00	Pannolini, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere (magliette), camicie da notte e pigiami, slips, mutande e altra biancheria intima a maglia per bambini piccoli (bébés)		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1,6	625

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 *(segue)*	6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 ex 6207 91 00 ex 6207 92 00 ex 6207 99 00 6210 10 99 6210 40 00 ex 6211 20 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa e simili vestimenta da casa, vestiti, completi e insiemi da sci composti di 2 o 3 pezzi e altri indumenti, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 72 e 76, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
81	6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6208 91 10 6208 97 10 6208 99 00 6210 50 00 ex 6211 20 00 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e vestimenta da casa e simili ed altri indumenti tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 72, 76 ed 80, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
83	6101 10 10 6101 10 90 6101 20 10 6101 20 90 6101 30 10 6101 30 90 6102 10 10 6102 10 90 6102 20 10 6102 20 90 6102 30 10 6102 30 90 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00	Indumenti a maglia, diversi dagli indumenti delle categorie da 1 a 82, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83 *(segue)*	ex 6103 39 00 6103 41 90 6103 42 90 6103 43 90 6103 49 91 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6104 61 90 6104 62 90 6104 63 90 6104 69 91 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10 ex 6109 10 00 ex 6109 90 10 ex 6109 90 30 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00			

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m di larghezza o più		
35	ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 5407 30 00 ex 5407 41 00 ex 5407 42 10 ex 5407 42 90 ex 5407 43 00 ex 5407 44 10 ex 5407 44 90 ex 5407 51 00 ex 5407 52 00 ex 5407 53 10 ex 5407 53 90 ex 5407 54 00 ex 5407 60 10 ex 5407 60 30 ex 5407 60 51 ex 5407 60 59 ex 5407 60 90 ex 5407 71 00 ex 5407 72 00 ex 5407 73 10 ex 5407 73 91 ex 5407 73 99 ex 5407 74 00 ex 5407 81 00 ex 5407 82 00 ex 5407 83 10 ex 5407 83 90 ex 5407 84 00 ex 5407 91 00 ex 5407 92 00 ex 5407 93 10 ex 5407 93 90 ex 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri:		
35 a)	ex 5407 42 10 ex 5407 42 90 ex 5407 43 00 ex 5407 44 10 ex 5407 44 90 ex 5407 52 00 ex 5407 53 10 ex 5407 53 90 ex 5407 54 00 ex 5407 60 30 ex 5407 60 51 ex 5407 60 59 ex 5407 60 90 ex 5407 72 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35 a) *(segue)*	ex 5407 73 10 ex 5407 73 91 ex 5407 73 99 ex 5407 74 00 ex 5407 82 00 ex 5407 83 10 ex 5407 83 90 ex 5407 84 00 ex 5407 92 00 ex 5407 93 10 ex 5407 93 90 ex 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70			
36	ex 5408 10 00 ex 5408 21 00 ex 5408 22 10 ex 5408 22 90 ex 5408 23 10 ex 5408 23 90 ex 5408 24 00 ex 5408 31 00 ex 5408 32 00 ex 5408 33 00 ex 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri:		
36 a)	ex 5408 10 00 ex 5408 22 10 ex 5408 22 90 ex 5408 23 10 ex 5408 23 90 ex 5408 24 00 ex 5408 32 00 ex 5408 33 00 ex 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
37	ex 5516 11 00 ex 5516 12 00 ex 5516 13 00 ex 5516 14 00 ex 5516 21 00 ex 5516 22 00 ex 5516 23 10 ex 5516 23 90 ex 5516 24 00 ex 5516 31 00 ex 5516 32 00 ex 5516 33 00 ex 5516 34 00 ex 5516 41 00 ex 5516 42 00 ex 5516 43 00 ex 5516 44 00 ex 5516 91 00	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 *(segue)*	ex 5516 92 00 ex 5516 93 00 ex 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	ex 5516 12 00 ex 5516 13 00 ex 5516 14 00 ex 5516 22 00 ex 5516 23 10 ex 5516 23 90 ex 5516 24 00 ex 5516 32 00 ex 5516 33 00 ex 5516 34 00 ex 5516 42 00 ex 5516 43 00 ex 5516 44 00 ex 5516 92 00 ex 5516 93 00 ex 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arredamento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 *(segue)*	5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa non torti o torti fino a 250 giri per m o filati semplici non testurizzati di acetato		
43	5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		
44	ex 5407 41 00 ex 5407 42 10 ex 5407 42 90 ex 5407 43 00 ex 5407 44 10 ex 5407 44 90 ex 5407 51 00 ex 5407 52 00 ex 5407 53 10 ex 5407 53 90 ex 5407 54 00 ex 5407 60 10 ex 5407 60 30 ex 5407 60 51 ex 5407 60 59 ex 5407 60 90 ex 5407 71 00 ex 5407 72 00 ex 5407 73 10 ex 5407 73 91 ex 5407 73 99 ex 5407 74 00 ex 5407 81 00 ex 5407 82 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue contenenti filati elastomeri		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44 *(segue)*	ex 5407 83 10 ex 5407 83 90 ex 5407 84 00 ex 5407 91 00 ex 5407 92 00 ex 5407 93 10 ex 5407 93 90 ex 5407 94 00			
45	ex 5408 21 00 ex 5408 22 10 ex 5408 22 90 ex 5408 23 10 ex 5408 23 90 ex 5408 24 00 ex 5408 31 00 ex 5408 32 00 ex 5408 33 00 ex 5408 34 00	Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lane e peli fini cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30	Tessuti di lana o di peli fini		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50 *(segue)*	5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99			
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
52	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	5507 00 00	Fibre tessili artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre tessili sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto		
57	5508 20 90 5511 30 00	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati ed arrotondati, anche confezionati		
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90	Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; rivestimenti in feltro per pavimenti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59 *(segue)*	5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90			
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati: Arazzi fatti a mano		
61	ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimose tessute, incollate o diversamente ottenute, diversi dalle etichette e articoli simili; bolduc		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 *(segue)*	5807 10 10 5807 10 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5808 10 00 5808 90 00	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		
	5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00	Stoffe a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri		
	ex 6002 10 10 6002 10 90 6002 30 90	Stoffe in pezza a maglia elastica o gommata		
64	ex 6001 10 00	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia, in pezza, di fibre tessili sintetiche		
	6002 20 31 6002 43 19			
65	5606 00 10	Stoffe a maglia:		
	ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10	Stoffe a maglia non elastica né gommata diverse dai manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
	ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 *(segue)*	6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche	17 paia	59
	6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche		
67	5807 90 90	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indumenti) a maglia:		
	ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00			
	6113 00 10			
	6115 93 10			
	6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00			
	6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10			
	6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00			
	6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00			
	6304 11 00 6304 91 00			
	ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00			
	6307 10 10 6307 90 10			
67 a)	6305 31 10	a) di cui sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 10	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	7,8	128

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	6115 11 00 6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants)	30,4	33
71	ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00	Indumenti a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali diversi da quelli della categoria 68		
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
77	6115 20 19 6115 93 91	Calze da donna, di fibre tessili sintetiche, diversi da quelli della categoria 67	40 paia	25
80	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
82	6105 20 90 ex 6105 90 10 6107 12 00 ex 6107 19 00 ex 6107 22 00 6107 29 00 6108 11 90 6108 19 90 ex 6108 22 00	Canottiere (magliette), camicie da notte e pigiami, slips, mutande e altra biancheria intima, a maglia, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
82 *(segue)*	6108 29 00 6108 32 90 6108 39 00 ex 6109 90 10 ex 6109 90 30			
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte: escluse quelle a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, diversi dai reggiseni, di tessuto o di maglia, anche elastici	8,8	114
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00 ex 6217 10 00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		
88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.: esclusi quelli a maglia		

GRUPPO III C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
92	5209 10 90 5209 20 10 5209 20 90 5209 90 10 5209 90 90 5902 10 10	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e forme simili, di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati: esclusi gli accessori di abbigliamento		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 *(segue)*	6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: esclusi quelli di fibre tessili sintetiche		
102	5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
103	5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: esclusi i tessuti per pneumatici		
104	5907 00 00	Tessuti impregnati o spalmati diversi da quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		
105	ex 5806 10 00 ex 5806 20 00	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
106	5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione		
107	5909 00 10 5909 00 90	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		
108	5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti		
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi dai meterassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili»		

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

di cui all'articolo 13, paragrafo 2

GRUPPO IV

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 20 11 5306 20 19 5308 90 10	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
116	5306 10 90 5306 20 90 ex 5308 90 10	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30	Biancheria da letto, di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia		
119	6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e altri manufatti per l'arredamento, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 ex 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, esclusi i nastri, galloni e simili Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette i manufatti simili di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fiocco di fibre tessili sintetiche, in massa Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche Cascami di fibre tessili sintetiche (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di fibre tessili sintetiche, continue diversi da quelli della categoria 41		
125 B	5404 90 11 5404 90 19 ex 5404 90 90	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di polietilene o polipropilene		
125 C	5404 10 10 5404 10 90 ex 5404 90 90	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) e imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali: diversi dai prodotti della categoria 125 B		
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: di fibre tessili artificiali Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: di fibre tessili artificiali Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati: di fibre tessili artificiali		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre tessili artificiali diversi da quelli della categoria 42		
127 B	5405 00 00	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali: di materie tessili artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
128	5105 40 00	Peli grossolani (cardati o pettinati)		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto Filati di seta, di borra di seta (schappe), di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto, pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta: Filati di seta		
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto Filati di seta, di borra di seta (schappe), di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto, pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta: Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta		
131	ex 5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta: Filati, diversi da quelli delle categorie 132, 133 e 148 B		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili metallizzati		
135	ex 5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta): Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili: di seta o di borra di seta (schappe)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia: di seta o di cascami di seta Nastri, galloni e simili: di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia diverse da quelle delle categorie 38 A, 63, 64 e 65		
141	ex 6301 90 90	Coperte, in tessuto, diverse da quelle della categoria 66		
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti: diversi dai tappeti della categorie 59, 151 A e 151 B		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri diversi da quelli delle categorie 59, 95 e 152, di peli grossolani		
145 A	5607 30 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: in abaca (canapa di Manilla)		
145 B	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: in canapa		
146 A	ex 5607 21 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati: in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura): diversi da quelli non pettinati e non cardati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149 A	ex 5310 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: greggi, di larghezza superiore a 150 cm fino a 310 cm inclusi		
149 B	ex 5310 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: greggi, di larghezza superiore a 310 cm		
149 C	ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: Tessuti diversi dai tessuti greggi delle categorie 149 A e 149 B		
150 A	ex 5310 10 10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m^2: inferiore a 310 g Sacchi e sacchetti da imballaggio: di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi da quelli usati, di tessuti di peso inferiore a 310 g/m^2		
150 B	ex 5310 10 10 ex 5310 90 00 ex 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m^2: uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g Sacchi e sacchetti da imballaggio: di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi da quelli usati, di tessuti di peso uguale o superiore a 310 g/m^2 e inferiore o uguale a 500 g/m^2		
150 C	ex 5310 10 10 ex 5310 90 00 ex 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m^2, superiore a 500 g Sacchi e sacchetti da imballaggio: di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi da quelli usati, di tessuti di peso superiore a 500 g/m^2		
151 A	5702 20 00	Tappeti di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti: di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi dai tappeti tufted		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio: di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: usati		
154	5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5002 00 00	Seta greggia (non torta)		
		Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati), borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura:		
	5003 10 00	non pettinati, né cardati		
	5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00	Lane in massa		
	5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00	Peli fini o grossolani, in massa		
	5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00	Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati		
	5104 00 00	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)		
	5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato e altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)		
	5305 91 00 5305 99 00	Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)		
	5201 00 10 5201 00 90	Cotone in massa		
	5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati, né cardati		
	5302 10 00 5302 90 00	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)		
	5305 21 00 5305 29 00	Abaca (canapa di Manilla o «Musa textilis») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)		
	5303 10 00 5303 90 00	Iuta ed altre fibre tessili liberiane non nominate né comprese altrove, gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non filate; stoppa e cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154 *(segue)*	5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00	Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate, cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)		
156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta per donna, per ragazza o per bambini, a maglia		
157	6105 90 90 6109 90 90 ex 6111 90 00	Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e delle categorie 156 e 158		
158	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6110 90 10 6110 90 90 ex 6112 20 00 6114 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e delle 156 e 157		
159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: di seta o di cascami di seta Cravatte: di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino: di seta o di cascami di seta, in tessuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti non di maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e 159, in tessuto»		

ALLEGATO III

«ALLEGATO V

di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2

PARTE I

Classificazione

Articolo 1

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata.

Articolo 2

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la nomenclatura istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 [1] esamina senza indugio, e conformemente al regolamento succitato, tutte le questioni riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.

Articolo 3

La Commissione informa la Cina di qualsiasi cambiamento intervenuto nella nomenclatura combinata (NC) del momento della loro adozione de parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità della Cina di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti interessati,

b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC),

c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione presa conformemente alle attuali procedure comunitarie determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempre che le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a limitazione quantitativa, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 15 del presente regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi in causa di cui all'allegato III.

Articolo 7

1. Senza pregiudizio di qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione di prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 e la Commissione notifica alle competenti autorità della Cina i particolari dei medesimi.

3. Al momento della notifica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri specificano se, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, i quantitativi dei prodotti oggetto della divergenza sono stati provvisoriamente imputati su un limite quantitativo stabilito per una categoria di prodotti diversa da quella indicata nella licenza d'esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato.

4. La Commissione notifica alle competenti autorità della Cina le imputazioni provvisorie di cui al paragrafo 3 entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità della Cina, la Commissione, conformemente alla procedura

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

di cui all'articolo 15 del presente regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con la Cina al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché della Cina, nei casi di cui all'articolo 8 del presente allegato, la Commissione determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto conformemente all'articolo 9 del presente allegato, il comitato per la nomenclatura è invitato, nell'ambito delle rispettive competenze e a norma del regolamento che lo istituisce, a stabilire la classificazione definitiva delle merci interessate.

PARTE II

Sistema di duplice controllo

Articolo 11

1. Le autorità competenti della Cina rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato III, fino a concorrenza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti.

2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione (1) di cui all'articolo 14.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sull'aliquota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e sulle quote fissate per l'anno per il quale è stata rilasciata la licenza d'esportazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

(1) Ai sensi del presente allegato, il termine «autorizzazione di importazione» si applica tanto all'autorizzazione d'importazione quanto ai documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14

1. Le autorità dello Stato membro indicato sulla licenza d'esportazione quale destinatario rilasciano automaticamente un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio.

3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo nello Stato membro che le ha rilasciate.

4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta dell'autorizzazione di importazione deve contenere:

a) i nomi dell'importatore e dell'esportatore;

b) il paese d'origine o, se diverso, il paese di esportazione o il paese d'acquisto;

c) la descrizione del prodotto indicando:
   — la denominazione commerciale;
   — la descrizione delle merci secondo il codice della nomenclatura combinata (codice NC);

d) la categoria ed il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato III del presente regolamento per i prodotti interessati;

e) il valore, come riportato nella casella 12 della licenza di esportazione;

f) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

g) la data e il numero della licenza d'esportazione;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

i) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione di importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti della Cina, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni di importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della

Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1. Se le competenti autorità di uno Stato membro constatano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate dalla Cina per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti. Essi informano immediatamente le autorità della Cina nonché la Commissione; questa avvia immediatamente la procedura di consultazioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti per le esportazioni della Cina non coperte da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Tuttavia, in casi eccezionali, se l'importazione di siffatti prodotti è ammessa in uno Stato membro dalle competenti autorità, i quantitativi interessati non vengono imputati sulla relativa quota senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Cina.

PARTE III

Forma e presentazione delle licenze di esportazione e dei certificati di origine – disposizioni comuni

Articolo 18

1. La licenza d'esportazione ed il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca, del peso minimo di 25 g/m² e senza pasta meccanica. I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima di esse, che è l'originale, deve essere stampata su fondo arabescato. Detta copia deve recare chiaramente la dicitura «originale» mentre le altre debbono indicare l'indicazione «copie». Le competenti autorità nella Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione verso la Comunità, conformemente al presente regolamento.

2. Ciascun documento deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

3. Detto numero si compone dei seguenti elementi (1):

— due lettere che identificano la Cina come segue: CN,

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:

BL = Benelux
DE = Germania
DK = Danimarca
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IR = Irlandia
IT = Italia
PT = Portogallo

— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, corrispondente all'ultima cifra del rispettivo anno dell'accordo, per esempio 4 per il 1984,

— un numero a due cifre che identifica l'ufficio che ha rilasciato la licenza nel paese esportatore,

— un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 19

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno rilasciato i documenti d'esportazione in possesso di tali autorità. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'originale devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.»

(1) Questa disposizione entrerà in vigore in data ulteriore.